



DETERMINAZIONE N. 3 DEL 26/01/2023

Applicazione dell'art. 1, cc. 222 e seguenti, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023): determinazioni in merito.

Il Presidente,

- visto l'articolo 2 della legge n. 580/1993, che stabilisce i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio;
- ricordato che, ogni impresa, iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993, è tenuta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), della medesima legge, al pagamento di un diritto (c.d. diritto annuale), istituito dall'art. 34 del decreto legge n. 786/1981 (convertito nella legge n. 51/1982);
- preso atto che, ai sensi del decreto ministeriale n. 359/2001, il diritto annuale, il cui importo è stabilito annualmente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo economico), deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi (articolo 8), in misura fissa o in misura variabile a seconda della sezione di iscrizione al Registro delle Imprese (articoli 5-6-7);
- ricordato che, a norma del decreto ministeriale n. 54/2005, nei casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale (articoli 2-34), si applica una sanzione amministrativa in una misura, determinata in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo n. 472/1997, che va dal 30% al 100% del tributo;
- ricordato, altresì, che, ai sensi del decreto legislativo n. 472/1997, le sanzioni in parola possono essere irrogate direttamente mediante iscrizione a ruolo esattoriale, delegando Agenzia delle entrate - riscossione al recupero coattivo del diritto annuale, della sanzione amministrativa dovuta per la violazione dell'obbligo tributario e degli interessi di mora calcolati sul diritto;
- visto l'articolo 1, commi 222-230, della legge n. 197/2022, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", che prevede l'annullamento automatico (stralcio), alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione a far data dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni);



- preso atto che, il suddetto “stralcio automatico”, opera unicamente per amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali (articolo 1 commi 222-226), per i debiti in quota capitale, sanzioni e interessi (annullamento totale), nei limiti di valore indicati;
- preso atto che, al contrario, il comma 227 del medesimo articolo 1, stabilisce che, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali, quindi anche per le camere di commercio, l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973);
- preso atto che, pertanto, per le Camere di Commercio, *“l’annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”*;
- visto l’art. 1 comma 228 della L. 197/2022, che dispone che *“Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute”*;
- preso atto che la Camera di Commercio affida agli agenti della riscossione anche i carichi derivanti dal mancato versamento di importi ingiunti per sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi a contributi e premi dovuti agli enti previdenziali;
- visto l’art. 1, comma 229 della L. 197/2022, a mente del quale *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della*



presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;

- considerato che, per quanto riguarda l’eventuale annullamento automatico degli interessi sulle sanzioni irrogate dalla Camera di Commercio per violazioni amministrative, nessuna decisione in merito compete alla Camera per quelle sanzioni che, pur irrogate dall’Ente, sono introitate dall’Erario, che è quindi il vero ente creditore;
- preso atto che le uniche sanzioni introitate dalla Camera di Commercio sono quelle irrogate in materia di ritardati/omessi depositi al R.E.A., per le quali la Camera può quindi stabilire di non applicare le disposizioni dell’art. 1 comma 228 della L. n. 197/2022, limitatamente ai soli interessi e con esclusione degli importi iscritti a ruolo per le sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dalla cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- preso atto che, a norma dell’articolo 1, comma 230, della legge n. 197/2022, dal 1° gennaio 2023 e fino alla data del 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti di cui ai commi 227 e 228 e che a tali debiti non si applicano gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973;
- ricordato, come già più sopra evidenziato, che l’adesione all’annullamento automatico non comporterebbe l’interruzione, da parte di Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle attività di recupero dei crediti relativi alla sola quota capitale né ridurrebbe gli oneri di riscossione a carico dell’Ente;
- visto l’art. 17, comma 3, del D.Lgs. 112/1999, come modificato dall’art. 15 della L. 234/2021, a mente del quale *“Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:*
 - a) una quota, a carico del debitore, denominata “spese esecutive”, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;*
 - b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);*
 - c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei versamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che*



riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);

d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.”;

- visto, altresì, l'art. 16 della citata L. 234/2021, a mente del quale “[...] *Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal citato comma 15, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001.*”;
- visto, pertanto, il citato Decreto del 21 novembre 2000, che prevede che, nel caso in cui la stessa procedura esecutiva sia stata effettuata ai fini del recupero di somme iscritte a ruolo da enti diversi, il concessionario deve richiedere a ciascun ente impositore la quota parte del rimborso delle spese sostenute, determinata in proporzione all'ammontare complessivo del credito iscritto a ruolo dal singolo ente, rispetto al totale per cui si è proceduto;
- vista, ancora la Tabella A allegata al detto Decreto, che prevede che, per i crediti fino a Lit. 2.000.000 (€ 1.032,91), le spese relative alle procedure esecutive sono determinate in misura fissa;
- visto che, per le camere di commercio, sono già stati disposti, in precedenza, stralci automatici fra cui, a valere su ruoli fino a € 1.000,00 (con decreto legge n. 119/2018), comprensivi di diritto annuale, oltre che sanzioni e interessi, e, ad alcune specifiche condizioni di reddito, su ruoli fino a € 5.000,00 (con decreto legge n. 41/2021), consegnati all’Agenzia Entrate-Riscossioni dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010;
- visto il documento di sintesi scaricato dal portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossioni, nonché l’estrazione di dettaglio del periodo di riferimento 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2015 (data consegna ruolo 10/01/2016), dai quali si evidenzia, su un importo di carico originale dei ruoli per € 33.016.959,38, un importo residuo da incassare per € 16.875.648,10 (al netto dell’importo incassato, dell’importo discaricato/sgravato dall’ente, dell’importo annullato/stralciato con



normative precedenti e/o ulteriori diminuzioni), di cui € 3.493.440,19 a titolo di sanzione ed € 617.268,87 a titolo di interessi (agli atti):

- preso atto che, pertanto, l'importo a cui la CCIAA di Verona andrebbe a rinunciare, in caso di adesione allo stralcio parziale in parola, sarebbe pari ad € 4.110.709,06 (sanzioni+interessi);
- preso atto che le spese che CCIAA di Verona è stata chiamata a rimborsare, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, per lo stralcio automatico di cui al decreto legge n. 119/2018, sono state pari, per i crediti iscritti a ruolo ed inerenti il diritto annuale, a complessivi € 202.627,49;
- considerato che le procedure di recupero coattivo intraprese dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in favore della CCIAA, sono spesso comprensive di crediti riferiti ad una pluralità di enti (cd cartelle multientri), con conseguente riparto, fra tutti gli stessi, dei costi sostenuti nell'ambito degli iter intrapresi;
- considerato, altresì, che, a norma della legge n. 197/2022 (articolo 1, comma 222), lo stralcio a carico delle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali, viene applicato in misura totale (a titolo di capitale, sanzione e interessi) e fissa, ovvero senza possibilità, per gli enti stessi, di rifiutare l'annullamento, con l'interruzione definitiva dei relativi iter di recupero coattivo;
- preso atto che, quindi, se la CCIAA dovesse decidere di aderire allo stralcio parziale (sanzione e interessi), previsto dalla legge di bilancio 2023, si troverebbe a sostenere dei costi, per il prosieguo del recupero coattivo in sola quota capitale (diritto annuale), che sarebbero, presumibilmente, posti solo a proprio carico e non più, invece, ripartiti come nel caso delle cartelle multientri;
- considerato, altresì, che l'eventuale stralcio automatico parziale, per quota interessi e sanzione, avrebbe un impatto marginale a carico del debitore, che rimarrebbe, in ogni caso, tenuto al versamento della quota dovuta a titolo di tributo, lasciando, invece, sulla CCIAA, l'onere pieno dei crediti annullati e del costo sostenuto per le procedure attivate da Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- visto il documento di sintesi scaricato dal portale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni, nonché l'estrazione di dettaglio del periodo di riferimento 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2015 (data consegna ruolo 10/01/2016), dai quali si evidenzia, su un importo di carico originale dei ruoli per € 1.405,46 per sanzioni relative a violazioni REA, un importo residuo da incassare per € 1.376,12 (al netto dell'importo incassato, dell'importo scaricato/sgravato dall'ente,



dell'importo annullato/stralciato con normative precedenti e/o ulteriori diminuzioni), di cui € 1.165,47 a titolo di sanzione ed € 210,65 a titolo di interessi (agli atti);

- preso atto che, pertanto, l'importo a cui la CCIAA di Verona andrebbe a rinunciare, in caso di adesione allo stralcio parziale in parola, sarebbe pari ad € 1.376,12;
- considerato, altresì, che l'eventuale stralcio automatico parziale relativo alle somme ingiunte per violazioni REA, per quota interessi, avrebbe un impatto marginale a carico del debitore, che rimarrebbe, in ogni caso, tenuto al versamento della quota dovuta a titolo di sanzione, lasciando, invece, sulla CCIAA, l'onere pieno dei crediti annullati e del costo sostenuto per le procedure attivate da Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- preso atto, infine, che l'articolo 1, commi da 231 a 248, della legge di bilancio 2023, consente e disciplina la definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle) dei carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, rimettendo l'iniziativa di aderire ai debitori, i quali rimarrebbero, pertanto, nella possibilità di chiedere, comunque, la rottamazione dei ruoli, senza, quindi, alcun danno evidente per le imprese;
- considerato, ancora, che i crediti del diritto annuale relativi agli anni presi in considerazione dalla norma sono completamente svalutati, cosicché tutto ciò che viene incassato, ancorché di importo irrisorio, rappresenta, per l'Ente, una sopravvenienza attiva;
- ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di non aderire allo stralcio parziale;
- considerato che la prima riunione utile della Giunta camerale è prevista per il 30 gennaio 2023;
- ritenuto di dover decidere in quanto trattasi di argomento urgente e salva ratifica da parte della Giunta nella sua prossima riunione;
- richiamato il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, approvato dal Consiglio camerale con provvedimento n. 17 del 13 dicembre 2012;
- visto l'art. 23, comma 1, punto c), dello Statuto camerale adottato con delibera consiliare n. 19 del 29 ottobre 2020;
- richiamata la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni,

DETERMINA

- a) come previsto dall'art. 1, comma 229, della L. 197/2022, di non dare applicazione alle disposizioni di cui ai commi 227 e 228 del medesimo articolo, comunicando, entro il prossimo 31 gennaio 2023, tale decisione all'agente della riscossione, con le modalità da questi previste



sul proprio sito internet, e dando contestualmente notizia dell'adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, così come disposto dalla norma;

- b) di sottoporre alla Giunta camerale, nella prima riunione utile, il presente provvedimento, per la ratifica di cui all'art. 23 dello Statuto camerale.

Il Presidente
(Dott. Giuseppe Riello)

Il Vice Segretario Generale vicario
(Dott. Pietro Scola)